

COMUNE DI PONTASSIEVE
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI

Approvato con Delibera C.C. n. del

ART. 1 – Finalità

Gli “Orti sociali” sono un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale finalizzata al soddisfacimento dei bisogni ricreativi e sociali delle persone in pensione, o comunque anziane, e a favorire migliore utilizzazione del tempo libero, aggregazione e cultura dell’alimentazione tradizionale e naturale.

Per le finalità del presente regolamento il Comune affida al Comando di Polizia Municipale il compito di attuare le norme previste dal presente Regolamento e gestirne le varie procedure, avvalendosi della collaborazione dei Settori Lavori Pubblici e Tutela Ambientale dell’Ente, per quanto di rispettiva competenza, nonché del Comitato di Gestione, per quanto previsto dal successivo art. 4.

ART. 2 – Struttura

I terreni destinati ad orti dei quali l’Amministrazione Comunale è proprietaria o affittuaria, sono suddivisi in appezzamenti delimitati di circa 45 mq. ciascuno, sono dotati di idoneo approvvigionamento idrico e sono assegnati, con i criteri fissati nei successivi articoli, affinché ne venga curata la coltivazione.

ART. 3 – Requisiti per ottenere la concessione dell'orto

Ognuno degli appezzamenti di cui al precedente art. 2 viene assegnato, per la coltivazione, a cittadini residenti nel Comune di Pontassieve che ne facciano domanda al competente Ufficio comunale e che siano pensionati, pensionati di invalidità o anziani, a condizione che non svolgano attività lavorativa alcuna, che non siano già assegnatari di un orto sociale e che non siano proprietari, loro stessi o i conviventi, di altri terreni coltivabili nel territorio comunale di Pontassieve o nei Comuni limitrofi.

I richiedenti dovranno, inoltre, essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato, anche con l’eventuale aiuto di un componente del proprio nucleo familiare.

Non potrà essere assegnato più di un orto sociale per nucleo familiare.

ART. 4 – Comitato di gestione

Il Comune, per il funzionamento e la gestione degli Orti sociali, si avvale della collaborazione di un Comitato di Gestione composto da 5 membri designati dall’Assemblea degli assegnatari.

Il Comitato di Gestione, che resta in carica per la durata di 5 anni, elegge un Presidente e un Segretario, scegliendoli tra i suoi componenti. La prima convocazione del Comitato viene effettuata

dall'Amministrazione Comunale. L'incarico di componente del Comitato di Gestione non dà diritto ad alcuna retribuzione o indennità.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ad ogni riunione del Comitato. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 3 componenti.

In caso di dimissioni di un componente del comitato la sostituzione avviene per surroga da parte dei membri del comitato rimanenti.

ART. 5 – Funzioni e compiti del Comitato di gestione

Al Comitato di Gestione sono affidati i seguenti compiti:

- a) formulare proposte per migliorare la conduzione degli orti;
- b) proporre iniziative finalizzate a momenti di vita collettiva;
- c) segnalare all'Amministrazione Comunale, per gli eventuali provvedimenti, infrazioni alle disposizioni che regolano l'uso degli orti;
- d) fornire, su richiesta del competente Ufficio comunale, pareri in ordine ad eventuali controversie fra utenti per l'assegnazione e/o la conduzione;
- e) convocare l'assemblea degli assegnatari ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 3 componenti del comitato stesso o di almeno 10 assegnatari degli orti.

ART. 6 – Domanda di assegnazione

I cittadini di cui al precedente art. 3 possono presentare la domanda di assegnazione dell'orto, in apposito modulo, al competente Ufficio comunale, in qualsiasi momento dell'anno.

ART. 7 – Criteri e modalità per l'assegnazione

La graduatoria viene stipulata in ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del Comune.

Per l'assegnazione sarà comunque considerato titolo di precedenza la segnalazione di casi particolari fatta dai competenti Servizi Sociali e Socio Sanitari.

Ogni qual volta si renda libero un appezzamento, il primo in graduatoria verrà contattato dal competente Ufficio comunale per la scelta dell'orto tra quelli disponibili.

La concessione dell'orto è disposta con determinazione dirigenziale.

Fra il Comune e l'assegnatario sarà inoltre sottoscritto un apposito atto di assegnazione indicante i dati dell'assegnatario, il lotto di terreno concesso e l'accettazione delle modalità di conduzione dello stesso, così come stabilite dal presente regolamento.

ART. 8 – Canone dell'assegnazione

Entro il 31 Gennaio di ogni anno l'assegnatario dovrà pagare al Comune, a titolo di canone per l'uso del terreno assegnatogli, una quota determinata dalla Giunta Municipale, stabilita anche in relazione alle spese sostenute dall'Amministrazione comunale in materia di consumi di acqua ed energia elettrica.

Sono previste riduzioni o esenzioni su richiesta scritta e motivata dei Servizi Sociali.

ART. 9 – Cessazione della assegnazione

L'assegnazione può cessare in qualsiasi momento per:

- a) morte dell'assegnatario;
- b) rinuncia da parte dell'assegnatario;
- c) trasferimento della residenza dell'assegnatario in altro Comune.

L'assegnazione può essere revocata in qualsiasi momento per:

- a) grave inadempienza delle norme del presente regolamento da parte dell'assegnatario;
- b) per cause di pubblico interesse, emergenze, stati di necessità o cause di forza maggiore.

L'atto motivato di revoca sarà adottato dal Responsabile del competente Ufficio comunale.

In caso di morte dell'assegnatario è prevista la possibilità di subentro per il coniuge superstite, qualora lo richieda e sia in grado di condurre l'orto.

Nei casi di cessazione o revoca dell'assegnazione l'uso dell'orto potrà essere protratto fino ad ultimazione della raccolta di quanto seminato e comunque non oltre la fine del successivo mese di settembre. Dopo tale scadenza l'orto ritornerà a disposizione dell'Ente.

In caso di cessazione o revoca l'assegnatario dovrà riconsegnare l'appezzamento libero da eventuali oggetti e materiali come pure restituire la chiave utilizzata per aprire il cancello di accesso agli orti sociali; in caso di mancata restituzione, l'amministrazione provvederà ad addebitare il costo di € 5 quale somma necessaria per acquistarne un nuovo duplicato e, se tale importo non sarà versato, l'insolvente verrà sanzionato secondo la modalità prevista dall'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 10 – Modalità di conduzione dell'orto

L'assegnatario, eventualmente coadiuvato dai familiari, dovrà coltivare direttamente il proprio orto in forma continuativa nell'arco dell'anno ed avranno comunque l'obbligo di coltivarli nel periodo primaverile ed estivo (Marzo/Settembre).

All'assegnatario è fatto divieto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'orto assegnatogli, di vendere i propri prodotti, di creare allevamenti di qualsiasi specie animale e di impiantare alberi.

L'approvvigionamento idrico deve essere effettuato tramite i rubinetti presenti sulle uscite dell'impianto realizzate a servizio di tutti gli orti.

Non sono consentiti impianti idrici diversi, impianti di derivazione fissi di alcun tipo e materiale, né impianti a goccia, interrati o meno, al fine di evitare sprechi d'acqua ed una continua attivazione e disattivazione delle pompe.

Durante l'innaffiatura l'assegnatario dell'orto deve essere presente sul posto.

Alla fine delle operazioni di annaffiatura ciascun assegnatario dovrà chiudere l'acqua e staccare dal rubinetto il tubo utilizzato, per evitare rischi, inutili sprechi e per garantire a tutti l'utilizzo dell'acqua.

Per delimitare e contenere il terreno dell'appezzamento assegnato si possono usare solo materiali naturali. Tali delimitazioni non dovranno superare un'altezza massima di 60 cm.

E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di reticolato, di materiali plastici o di risulta.

Potranno essere usati, entro il perimetro dell'appezzamento assegnato, contenitori in legno delle dimensioni massime di 60 cm. di altezza, 80 di larghezza e 2 mt. di lunghezza, da utilizzarsi per la custodia degli attrezzi.

E' vietata la costruzione di strutture e volumi di qualsiasi tipo, dimensione e materiale, fisse o mobili, permanenti e non.

E' inoltre vietato il deposito di materiali e strutture non strettamente indispensabili alla coltivazione.

Per la coltivazione potranno essere impiantate piccole serre e coperture rimovibili.

Qualsiasi realizzazione di strutture o deposito di materiali diversi da quelli sopra indicati dovrà essere autorizzata dal competente ufficio comunale.

Prioritariamente gli scarti dell'orto dovranno essere trasformati in compost per cui ogni assegnatario è tenuto a reimpiegare gli scarti vegetali reimpiegabili per qualità e quantità nell'area assegnata come normale pratica di arricchimento organico del terreno secondo il principio del riciclo e della concimazione ecosostenibile, oppure a depositarli nelle aree eventualmente messe a disposizione.

L'assegnatario ha il diritto di utilizzare eventuali servizi e attrezzature collettive, ma anche il dovere di partecipare ai lavori necessari di manutenzione.

Lo stesso dovrà tenere pulite e in buono stato di conservazione le parti comuni (vialetti, piazzole, etc.) e non dovrà invaderle con le proprie coltivazioni.

Gli Orti dovranno essere coltivati con metodi naturali e sarà ammesso l'utilizzo esclusivamente di concimi e antiparassitari consentiti dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica. E' vietato l'uso di sostanze diserbanti.

Gli assegnatari, qualora non posseggano una compostiera presso la loro residenza, sono tenuti a richiederne una ad AER ed utilizzarla per smaltire gli sfalci di verde prodotti (essi sono autorizzati a

collocare il compost presso il terreno affidatogli). E' assolutamente vietato gettare i suddetti scarti all'interno dell'area recintata o fuori la recinzione.

ART. 11 – Tipo di coltivazione

Il terreno assegnato non potrà essere adibito ad uso diverso da quello della coltivazione di ortaggi e fiori.

ART.12 – Norme sul comportamento

L'assegnatario e gli eventuali familiari coadiuvanti non dovranno arrecare danni di qualsiasi natura agli altri assegnatari e alle cose altrui.

ART.13 – Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente Regolamento, diverse da quelle riportate nel comma successivo, sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, mediante una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 25,00 e 500,00 euro e con la possibilità del pagamento in misura ridotta di euro 50,00.

Costituiscono grave inadempienza e sono motivo di revoca dell'assegnazione:

- a. il mancato rispetto degli eventuali provvedimenti emanati dall'Amministrazione a seguito di ripetute violazioni delle norme del regolamento o di altre disposizioni di legge;
- b. la commissione di reati di qualsiasi tipo in danno della pubblica amministrazione, dei servizi e delle attrezzature degli orti sociali, di altri assegnatari o dei loro beni;
- c. la cessione a terzi degli appezzamenti di terreno assegnati;
- d. la mancata riconsegna dell'orto entro i termini di cui all'art. 9, comma 5 del presente Regolamento;
- e. la mancata lavorazione dell'appezzamento concesso per più di una stagione (un anno) senza comprovate motivazioni personali o familiari;
- f. la perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- g. il mancato pagamento del canone di assegnazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 14 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà consegnata a ogni assegnatario, che avrà l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte.